

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 1

(Definizione della quota)

Le quote sociali vengono stabilite dal Consiglio di Presidenza Nazionale e ratificate dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno e sono regolate dall'articolo 5, comma 2 dello Statuto dell'Associazione. Il pagamento della quota sociale è un dovere di ciascun socio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 2

(Composizione)

La quota sociale è composta da una base comuni a tutti gli iscritti alla quale si aggiunge un differenziale in base al proprio livello di competenza e accreditamento.

Articolo 3

(Validità)

La quota sociale ha validità annuale secondo l'andamento dell'anno solare (dal primo gennaio al 31 dicembre).

Articolo 4

(Rinnovo)

La quota sociale deve essere versata dal socio entro e non oltre il 31 marzo per l'anno in corso. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione dopo il 31 marzo è tenuto al versamento della quota.

Articolo 5

(Indennità di mancato pagamento)

Alla scadenza di pagamento (31 marzo) verrà conteggiata una percentuale suppletiva per il mancato pagamento pari a: 2% in caso di pagamento entro il 30 giugno dello stesso anno; 4% in caso di pagamento entro il 31 dicembre dello stesso anno; 8% in caso di pagamento entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 6

(Perdita della qualifica di socio)

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c dello Statuto dell'Associazione, la morosità è una causa della perdita della qualifica di socio.

Si allega al presente regolamento la definizione delle quote sociale per l'anno in corso.

ASSOCOUNSELING			REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO R04		
DATA EMISSIONE	04/07/2009	DATA REVISIONE	\	INDICE REVISIONE	REV. 0